

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.67 del 17 marzo 2026

Oggetto: *Rettifica alla Determinazione del Direttore Generale n. 60 del 12 marzo 2026- Convenzione Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania – Rep. 159/23 lotto 3 (ASL NAPOLI 3 SUD). Conclusione procedimento di revisione prezzi.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11/11/2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";
- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014)

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 60 del 12 marzo 2026 è stato preso atto dell'istruttoria effettuata e delle conclusioni raggiunte dal Responsabile della Convenzione con la relazione agli atti n. SoReSa-0004010-2026 11-03-2026 sull'istanza di revisione prezzi presentata per il lotto 3 dall'Operatore economico SERVICES GROUP S.r.L.(C.F./P.IVA 04006541215);

RILEVATO

- che nella Determinazione del Direttore Generale n. 60 del 12 marzo 2026 si dà espressamente atto che il Responsabile della Convenzione ha concluso la propria istruttoria ritenendo di dover riconoscere alla società SERVICES GROUP S.r.L.(C.F./P.IVA 04006541215) per il lotto 3 (ASL NAPOLI 3 sud) di cui alla Convenzione Servizi di reception e portierato presso le sedi delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Campania-Rep 159/23, ai fini della conservazione dell'equilibrio contrattuale, un ulteriore aumento pari al 4,21% sul

prezzo di aggiudicazione che andrà ad aggiungersi all'incremento del 22% di cui alla determinazione n.266 del 17 ottobre 2024, con decorrenza dal 1° ottobre 2025 ;

- che pertanto, risulta una discrasia tra quanto indicato nel testo del “determinato” della citata Determinazione e quanto indicato nella parte motiva di testo ove sono richiamate le conclusioni del Responsabile della Convenzione;

- che in particolare, per mero errore materiale nel testo del “determinato” della citata Determinazione n. 60/2026 è stato erroneamente riportato l'importo del 421% anziché 4,21% e la decorrenza 01 ottobre 2026 anziché 01 ottobre 2025.

RITENUTO di dover rettificare l'errore materiale contenuto nella Determinazione del Direttore Generale n. 60 del 12 marzo 2026, rettificando il punto 3) del determinato indicando l'esatta percentuale in 4,21% e la corretta decorrenza 01 ottobre 2025.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 03 luglio 2025,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

di rettificare il testo della Determinazione n. 60/2026 nel punto 3) del determinato in cui è riportato:

“di dare atto, che in virtù dell'istruttoria condotta dal Responsabile della Convenzione, alla società SERVICES GROUP S.r.L. (C.F./P.IVA 04006541215), per il lotto 3 (ASL NAPOLI 3 sud) di cui alla Convenzione per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania Rep. 159/23, ai fini del ripristino dell'equilibrio contrattuale, dovrà essere riconosciuto da parte dell'Azienda Sanitaria titolare del contratto attuativo di fornitura, un aumento pari al 421% sul prezzo di aggiudicazione, che andrà ad aggiungersi all'incremento del 22% di cui alla determinazione n. 266 del 17 ottobre 2024 con decorrenza dal 1° ottobre 2026”.

sostituendolo dal seguente testo:

*“di dare atto, che in virtù dell'istruttoria condotta dal Responsabile della Convenzione, alla società SERVICES GROUP S.r.L. (C.F./P.IVA 04006541215), per il lotto 3 (ASL NAPOLI 3 Sud) di cui alla Convenzione per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania Rep. 159/23, ai fini del ripristino dell'equilibrio contrattuale, dovrà essere riconosciuto da parte dell'Azienda Sanitaria titolare del contratto attuativo di fornitura un aumento pari al **4,21%** sul prezzo di aggiudicazione, che andrà*

ad aggiungersi all'incremento del 22% di cui alla determinazione n. 266 del 17 ottobre 2024, con decorrenza dal 1° ottobre 2025.”;

- di **confermare** tutte le ulteriori disposizioni di cui alla Determinazione n. 60/2026;
- di **notificare** il provvedimento all' operatore economico interessato e all'ASL NA 3 SUD titolare del contratto attuativo di fornitura, per il seguito di competenza;
- di **pubblicare** il presente atto sul portale internet www.soresa.it, nella sezione “Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni”.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 17.03.2026